Pubblicato il 22/11/2018

N.00492 2018 REG.PROV.CAU. N. 00971/2018 REG.RIC.





### REPUBBLICA ITALIANA

### Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

### **ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 971 del 2018, proposto da

Società Italiana di Reumatologia – Sir, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Maria Pinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Abruzzi, n. 44;

#### contro

S.C.R. Società di Committenza Piemonte S.p.A, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Vecchione, Riccardo Vecchione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

# nei confronti

Amgen S.r.l. non costituito in giudizio;

## per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento di aggiudicazione definitiva ad Amgen s.r.l. del lotto n. 88 per

il principio attivo "adalimumab" del terzo appalto specifico indetto dalla S.C.R. Piemonte s.p.a. per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale di cui all'art. 3, comma 1, l.r. n. 19/2007, delle Regioni Valle d'Aosta, Sardegna, Veneto e Lazio (gara S.C.R. 06/2018), conosciuto solo dopo il 31 ottobre 2018, all'indomani della divulgazione ad opera dei mass media della preferenza accordata a tale farmaco biosimilare, con conseguente ricerca e apprensione sul sito internet della Stazione appaltante di informazioni al riguardo solo sotto forma di prospetto in formato excel dell'aggiudicazione dei lotti messi a gara (file "2018\_10\_31\_Allegato 1\_Aggiudicazione\_1 AS\_20181031, anch'esso impugnato), del provvedimento di esclusione della concorrente Abbvie s.r.l. per il medesimo lotto, non noto nei suoi contenuti, ma comunque indirettamente risultante dal surriferito prospetto;

- di tutti i verbali e i chiarimenti relativi alla gara suindicata, della relativa lettera di invito e di tutti i suoi allegati;
- della deliberazione di indizione del terzo appalto specifico e del relativo bando edito sulla GUCE 16/10/2018, 450299-2018-IT (spedito in data 11 ottobre 2018), della deliberazione di indizione del SDA da cui origina il suddetto terzo appalto specifico, del bando di gara istitutivo del SDA, di cui alla GUCE 3 febbraio 2018 e alla G.U. 5° Serie Speciale Contratti Pubblici n. 17 del 9 febbraio 2018, del disciplinare di gara, del capitolato tecnico e dei relativi allegati, dello schema di convenzione e di tutti gli atti relativi al SDA;
- della decisione assunta da S.C.R. Piemonte, risultante dal relativo sito internet, con cui si è disposta l'esecuzione in urgenza a far data dal 27 ottobre 2018 della fornitura di farmaci ed emoderivati per le Aziende del Servizio Sanitario regionale e delle Regioni Valle d'Aosta, Sardegna, Veneto e Lazio;

di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali a quelli surriferiti;

- con declaratoria di inefficacia della convenzione eventualmente già siglata o siglanda con l'aggiudicataria o comunque dei contratti con essa se del caso sottoscritti o stipulandi, in vista dell'integrale rinnovazione della procedura di gara,

#### N. 00971/2018 REG.RIC.

come sopra indetta emendata dei vizi di seguito dedotti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di S.C.R. Società di Committenza Piemonte S.p.A;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 del codice del processo amministrativo;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2018 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che non sussistono, allo stato, gli estremi del periculum in mora dedotti in ricorso, atteso che l'art. 6, comma 5 del capitolato tecnico di gara consente espressamente che i prodotti possano essere acquisiti "per rispondere a particolari necessità legate all'erogazione istituzionale di farmaci...in coerenza con la sentenza del Consiglio di Stato 13/6/2011 n. 3572" la quale fa salva la possibilità che il medico prescriva un prodotto diverso (e più costoso) di quello aggiudicatario, restando la spesa a totale carico del servizio pubblico, sempreché il prescrittore giustifichi la sua scelta con una relazione motivata e che, in coerenza con quanto sopra precisato, con il chiarimento n. 2, risposta n. 9 l'Amministrazione ha specificato che "I farmaci necessari per garantire la libertà prescrittiva del medico non sono oggetto della presente procedura" ed ha conseguentemente indetto una procedura negoziata per l'acquisto del farmaco originator (lettera di invito depositata in giudizio il 20 novembre 2018);

Ritenuto pertanto che, allo stato, non si possa ritenere lesa la libertà prescrittiva del medico;

Ritenuto che la complessità della questione sottesa alla controversia in esame giustifichi l'integrale compensazione delle spese della presente fase cautelare;

## P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Prima, respinge l'istanza cautelare. Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente Flavia Risso, Primo Referendario, Estensore Paolo Nasini, Referendario

> L'ESTENSORE Flavia Risso

IL PRESIDENTE
Domenico Giordano

IL SEGRETARIO